

IN BREVE n. 42 - 2021
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ASSENZA DI INFORMAZIONE ADEGUATA IN MERITO ALL'INTERVENTO E AI POSTUMI PATITI. QUANDO È RISARCIBILE da

DoctorNews di venerdì 15 ottobre 2021 a cura dell'avv. Ennio Grassini -www.dirittosanitario.net
I confini entro cui ci si deve muovere ai fini del risarcimento in tema di consenso informato sono i seguenti: a) nell'ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale è egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto; b) nell'ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli ha impedito tuttavia di accedere a più accurati attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente allegghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici.

NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO

- 5 Euro Ag. Fdc - Centenario del Milite Ignoto (1921-2021)
prezzo di € 65.00

**- 5 Euro Cupronichel Fdc - Passito e Cannolo Siciliano – Serie Cultura
Enogastronomica Italiana – Italia 2021**
prezzo di € 39.00

BONUS PRIMA CASA - IL DECRETO FISCALE 2022 CANCELLA L'AGEVOLAZIONE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Il testo del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 cancella la norma di maggior favore che prevedeva l'applicazione dell'imposta di registro ridotta anche senza il trasferimento della residenza.

La novità arriva dopo il deferimento alla Corte di Giustizia Europea e dopo anni dalla procedura di infrazione, notificata dall'Europa all'Italia nel 2014,

FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato a Jole Santelli**

Data di emissione: 15 ottobre 2021

Jole Santelli protagonista della politica italiana: è stata Presidente della Regione Calabria per otto mesi, dal 15 febbraio 2020 fino al giorno della sua morte; deputata dal 2001 al 2020, è stata sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi II e III, nonché sottosegretaria al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da maggio a dicembre 2013 nel Governo Letta.

- **Francobollo celebrativo del centenario del Milite Ignoto** (foglietto)

Data di emissione: 19 ottobre 2021

CONFPROFESSIONI: COVID-19 – IL GREEN PASS NEGLI STUDI PROFESSIONALI, LE LINEE GUIDA da DplMo

La Confederazione italiana libere professioni pubblica le **linee guida per l'accesso, dal 15 ottobre 2021, negli studi professionali.**

Le linee guida sono dirette a fornire ai datori di lavoro liberi professionisti alcune indicazioni utili per l'attuazione di quanto previsto dal [Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127](#) (DL Green Pass Lavoro) e in particolare per l'individuazione di idonee misure organizzative entro e non oltre il 15 ottobre 2021.

[Le linee guida per il Green pass negli Studi professionali](#)

 **CTRL + clic**

MIN.LAVORO - CONTRIBUTO PER I GENITORI DISOCCUPATI O MONOREDDITO CON FIGLI CON DISABILITÀ da DplMo - fonte: Ministero del

Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha sottoscritto il Decreto riguardante il contributo previsto per i genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 365 e 366, [Legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), come modificato dall'art. 13 bis, comma 1, del D.L. n. 41/2021, convertito in L. n. 69/2021).

In particolare, la Legge di Bilancio 2021 riconosce in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità non inferiore al 60%, un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il provvedimento disciplina i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione della misura. Inoltre, è previsto che il

beneficio sarà corrisposto dall'INPS e la domanda dovrà essere presentata annualmente dal genitore interessato all'Istituto stesso.

ALLEGATI A PARTE - MIN.LAVORO e MEF Decreto del 11.10.2021 (documento 230)

MATERNITA' - ASTENSIONE ANTICIPATA: NOTA DELL'INL

Nella nota n.1550 del 13 ottobre 2021 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro dà chiarimenti sulla interdizione anticipata dal lavoro e post partum di cui al DLgs 151/2001. Conferma inoltre che il principio contenuto nell'art. 16, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 151/2001 - secondo cui i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto - trova applicazione anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto e pertanto i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.

ALLEGATI A PARTE - INL Nota n.1550 del 13.10.2021 (documento 231)

PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI - LETTERA DEL FORUM PENSIONATI A DRAGHI

Illustrissimo Presidente

Le scrivo in qualità di Presidente Nazionale del Forum Pensionati per l'Italia, che riunisce 19 Associazioni civili e militari in difesa dei trattamenti pensionistici. Mi rivolgo a Lei per far presente una situazione che diventa sempre più insostenibile. [continua, vedi nel documento allegato]

ALLEGATI A PARTE - Lettera del gen. S.Carrara (documento 232)

GREEN PASS IN PILLOLE: 11. LE FAQ DEL GOVERNO SUL GREEN PASS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (AGGIORNATE AL 18 OTTOBRE 2021) da DplMo

Il [decreto Legge n. 127/2021](#) ha introdotto l'obbligo, per i lavoratori, di accedere al luogo di lavoro solo previa presentazione di un certificato verde Covid-19 (cd. Green pass).

Con le seguenti pillole, cercheremo di evidenziare tutte le caratteristiche della disposizione e i comportamenti che dovrà avere il datore di lavoro.

LE FAQ DEL GOVERNO SUL GREEN PASS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (aggiornate al 18 ottobre 2021)

1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?

1. Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l'accertamento non avvenga al

momento dell'accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente. Oltre all'app "VerificaC19", saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

1. I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

1. Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

1. Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall'azienda in cui vengono inviati?

1. I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall'azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull'uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l'utilizzo del green pass?

1. No, l'uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.

7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?

1. I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?

1. Il titolare dell'attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l'attività lavorativa in questione.

9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un'azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?

1. Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda sono soggetti al controllo.

10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore?

1. Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?

1. Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

12. Il green pass rilasciato in seguito all'effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell'orario lavorativo?

1. No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l'orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

13. L'obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui "sede lavorativa" è collocata all'aperto?

1. Sì. L'obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all'aperto o al chiuso.

14. Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende?

1. Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.

15. I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere alla sede di aziende o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del green pass? Nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni?

1. Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane. È possibile utilizzare il personale dell'azienda italiana per le operazioni di carico/scarico.

16. I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere lavoratori per sostituire quelli sprovvisti di green pass, sono soggetti alle norme generali per i contratti a termine (quindi anche a quelle sulla contribuzione)?

1. I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

17. Se per cinque giorni la badante non fornisce un green pass valido, il datore di lavoro può procedere alla sua sostituzione per 10 giorni, rinnovabili una volta? In caso affermativo, la badante da sostituire è convivente con il datore di lavoro (o con un suo familiare che beneficia della prestazione lavorativa), deve lasciare l'alloggio alla sostituta?

1. Se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro. Resta impregiudicato il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore. Se la badante è convivente con il datore di lavoro dovrà quindi abbandonare l'alloggio.

18. Il contratto collettivo nazionale prevede, per le badanti conviventi, che il datore di lavoro fornisca loro anche il vitto e l'alloggio o, in alternativa, una indennità sostitutiva. In caso di sospensione per

manca di green pass, si sospendono anche le componenti vitto e alloggio? La badante dovrà quindi lasciare l'alloggio in cui vive abitualmente?

1. Il vitto e l'alloggio sono prestazioni in natura aventi natura retributiva sicchè, alla luce della disciplina legale e della correttezza del rapporto di lavoro domestico, è corretta la mancata attribuzione delle stesse in virtù della mancata esecuzione della controprestazione lavorativa.

19. Se la badante convivente, pur in possesso di green pass, risulta positiva, dove deve trascorrere la quarantena?

1. La normativa vigente prevede il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena. Se la badante è convivente non potrà chiaramente allontanarsi dalla casa nella quale vive.

LE FAQ ANTE DPCM 12 OTTOBRE 2021

Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un'azienda che opera al suo interno?

Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda.

Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass?

Sì.

Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?

No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.

Visto l'obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?

No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.

Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?

No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.

Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per: – partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose – accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri – spostarsi in entrata e in uscita dai territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona arancione” – accedere ai seguenti servizi e attività: a. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; b. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; c. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; e. sagre e fiere, convegni e congressi; f. centri termali, parchi tematici e di divertimento; g. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h. sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; i. concorsi pubblici. – utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: a. aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; c. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; d. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio. – per accedere a scuole e università: • chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche,

educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L'obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l'infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore; • il personale, gli studenti e chiunque acceda alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19. La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in "zona bianca" ma anche nelle zone "gialla", "arancione" e "rossa", dove i servizi e le attività siano consentiti.

Esenzioni L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone: § – ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale; – ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre – ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021; – alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (decreto-legge 6 agosto 2021, n.111).

I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento?

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il "green pass", come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento. La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione. Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall'estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido. Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica. Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell'albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19? Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19. Nelle strutture ricettive, infatti, l'accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l'obbligo si applica "anche all'interno di strutture ricettive". [si veda FAQ specifica] Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l'accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

Chi accede ai centri termali esclusivamente per usufruire dell'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, deve essere munito di certificazione verde COVID-19?

No, in quanto l'obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 previsto per i centri termali dall'art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista.

Per l'accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all'aperto senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell'obbligo?

L'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all'aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto). L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso. Per sagre e fiere locali vige l'obbligo della certificazione verde COVID-19 (vedi specifica FAQ).

Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

I tassisti hanno l'obbligo di controllare il green pass dei clienti?

No, i clienti non hanno l'obbligo di green pass.

I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass?

No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l'esibizione del green pass.

I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?

Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.

Il green pass rilasciato in seguito all'effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell'orario lavorativo?

No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l'orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

L'obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui "sede lavorativa" è collocata all'aperto?

Sì. L'obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all'aperto o al chiuso.

Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende?

Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.

I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere alla sede di aziende o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del green pass? Nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni?

Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane.

È possibile utilizzare il personale dell'azienda italiana per le operazioni di carico/scarico.

I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere lavoratori per sostituire quelli sprovvisti di green pass, sono soggetti alle norme generali per i contratti a termine (quindi anche a quelle sulla contribuzione)?

I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

[Leggi tutte le pillole](#) ← **CTRL + clic**

GARANTE PRIVACY: COVID-19 - LAVORO: VIA LIBERA A NUOVE MODALITÀ DI VERIFICA DEL GREEN PASS

da DplMo - Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d'urgenza, il proprio parere favorevole al [DPCM 12 ottobre 2021](#), che introduce nuove modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo pubblico e privato.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tiene conto delle interlocuzioni con l'Ufficio del Garante al fine di assicurare, nel rispetto della libertà di scelta in ambito vaccinale, sia il corretto adempimento degli obblighi di verifica da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, sia il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e della disciplina di settore, europea e nazionale, in materia di certificazioni verdi, analogamente a quanto già previsto per le verifiche del Green pass per il personale scolastico.

Lo schema sottoposto all'Autorità prevede, in particolare, che l'attività di verifica del possesso delle certificazioni verde Covid-19 possa essere effettuato anche attraverso modalità alternative all'app VerificaC19, quali l'impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK), rilasciato dal Ministero con licenza open source, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi ovvero, per i datori di lavoro pubblici e privati, mediante l'utilizzo di una specifica funzionalità della Piattaforma NoiPA o del Portale istituzionale INPS.

Infine è previsto, solo le p.a. con più di mille dipendenti, un servizio di interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC.

L'attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate.

Per quanto riguarda la verifica mediante la Piattaforma NoiPa (per le Pa aderenti), il Portale dell'Inps (per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti non aderenti a NoiPa) o mediante

interoperabilità applicativa, la Piattaforma nazionale- DGC consentirà di visualizzare la sola informazione del possesso o meno di un green pass valido. Potranno essere sottoposti al controllo solo i lavoratori effettivamente in servizio per i quali è previsto l'accesso al luogo di lavoro, escludendo i dipendenti assenti per ferie, malattie, permessi o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile.

I dipendenti dovranno essere opportunamente informati dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa.

Per quanto riguarda le funzionalità disponibili sulla piattaforma NoiPa e sul Portale Inps dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dai trattamenti. La verifica mediante interoperabilità applicativa sarà invece resa disponibile ai datori di lavoro mediante un'apposita convenzione con il Ministero della salute.

Vedi il Parere in

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9707431>

INPS - LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITÀ. REQUISITO DI INATTIVITÀ LAVORATIVA da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021, informa che dal 14 ottobre 2021 l'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 13 della [legge n. 118/1971](#), sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del soggetto beneficiario. Ciò è dovuto a quanto la Corte di Cassazione, in diverse pronunce, ha detto sul requisito dell'inattività lavorativa di cui all'articolo 13 della [legge 30 marzo 1971, n. 118](#), come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, affermando che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. La giurisprudenza di legittimità, quindi, è costante nel ritenere che lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all'articolo 13 della [legge n. 118/1971](#) (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3495 del 14.10.2021 (documento 233)

Pertanto, a partire dal 14 ottobre 2021 (data di pubblicazione del messaggio) l'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971, potrà essere liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del soggetto beneficiario.

CERTIFICATI DI MALATTIA "FALSI" PER GREEN PASS, MMG ACCUSATI DI COMPIACENZA. ECCO CHE COSA RISCHIANO da

DoctorNews di martedì 19 ottobre 2021

LEGGI IN

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/certificati-di-malattia-falsi-per-green-pass-mmg-accusati-di-compiacenza-ecco-che-cosa-rischiano/?xrtid>

IN PARTICOLARE:

Il medico che giustifichi l'assenza del lavoratore con una certificazione falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, ricordiamo, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 400 e 1.600 euro. La condanna definitiva comporta la sanzione disciplinare della radiazione, se il medico dipendente ospedaliero il licenziamento per giusta causa, se è convenzionato con il Ssn la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari "si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati nei oggettivamente documentati", dice l'articolo 55 quinquies della legge 165/2001. Che, dai pubblici dipendenti, con la legge 183/2009 all'articolo 25 è stato esteso alle certificazioni dei lavoratori privati "per assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato". I magistrati sanzionavano già da due anni. L'Inps per i dipendenti privati ricorda la sentenza della Cassazione V sezione penale 29 gennaio 2008, n. 4451 secondo cui "risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato". Va infine ricordato che l'Inps riconosce la prestazione di malattia dal giorno di rilascio del certificato. Solo nelle visite domiciliari, in base alla circolare 147 del 1996, l'Inps può riconoscere il giorno precedente alla visita con redazione del certificato, ma ove si tratti di giorno feriale e il medico lo indichi espressamente.

LA SOSPENSIONE DAL LAVORO PER MANCATA VACCINAZIONE NON RIGUARDA L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN TOTO

da DoctorNews di martedì 19 ottobre 2021 a cura di AVV. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net

www.doctor33.it/diritto-sanitario/la-sospensione-dal-lavoro-per-mancata-vaccinazione-non-riguarda-l-esercizio-della-professione-in-toto/?xrtid=SCYSAVCCSSYTRPSXVARVVVAL

Si tratta di un'ipotesi atipica di sospensione, quanto a presupposti ed effetti ed estranea alle competenze dell'Ordine professionale in senso proprio. Essa, infatti: - non ha finalità sanzionatoria ma precauzionale, quale misura di tutela della salute collettiva; - non riguarda, proprio per questo, l'esercizio della professione in toto, ma solo il diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (così, ad esempio, un medico, pur inibito a svolgere attività cliniche o chirurgiche, ben potrebbe essere impiegato in attività di laboratorio).

CONSENSO INFORMATO NON DESUMIBILE DALLE GRAVI CONDIZIONI DEL PAZIENTE

a cura di Lucia Izzo - Studio Cataldi
<https://www.studiocataldi.it/articoli/42972-consenso-informato-non-desumibile-dalle-gravi-condizioni-del-paziente.asp>

Il consenso del paziente all'intervento non può ritenersi presuntivamente e tacitamente prestato in virtù della gravità delle sue condizioni, non potendosi da ciò presumere che, quand'anche egli fosse stato informato adeguatamente, avrebbe ugualmente deciso di farsi operare.

Inoltre l'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente.

ALLEGATI A PARTE - CASS. sez.III civile Sentenza n.27109/2021 (documento 234)

RESPONSABILITÀ IN TEMA DI CONSENSO INFORMATO a cura di Chiara Di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

La Suprema Corte ha affermato che i confini entro cui ci si deve muovere ai fini del risarcimento in tema di consenso informato sono i seguenti:

- a) nell'ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale è egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto;
- b) nell'ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli ha impedito tuttavia di accedere a più accurati attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente allegghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici.

Corte di Cassazione Sezione III Civile - Sentenza n. 27268 del 25.03.2021 pubbl. il 7.10.2021

IL DIRIGENTE MEDICO NON È TITOLARE DI UN DIRITTO A PERMANERE IN SERVIZIO OLTRE IL LIMITE DEL QUARANTESIMO

ANNO da DoctorNews di mercoledì 20 ottobre 2021 a cura di dott. Jacopo Grassini – www.dirittosanitario.net.

Il dirigente medico e sanitario, ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. n. 162/2019, nella formulazione introdotta con la legge di conversione n. 126/2020 (vigente dal 14 ottobre 2020), non è titolare di un diritto soggettivo a permanere in servizio, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. La Pubblica Amministrazione gode, in ordine alla decisione se accettare o meno la richiesta di mantenimento in servizio del dirigente, di ampio potere discrezionale, ed il Giudice ordinario non può sostituirsi alla stessa, con una propria valutazione e determinazione giudiziale.

INPS - DOMANDA DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ: NUOVA PROCEDURA

L'INPS, con il messaggio n. 3555 del 19 ottobre 2021, comunica che, a decorrere dal 20 ottobre 2021, la procedura della precompilazione della domanda di pensione di reversibilità è resa disponibile su tutto il territorio nazionale.

Il nuovo assetto procedurale, il cui flusso operativo è originato dalla eliminazione della pensione per decesso del dante causa, ispirato a principi di semplicità, proattività ed efficienza, consente:

- di proporre proattivamente all'utente la possibilità di accesso alla pensione di reversibilità;
- di assistere l'utente nella presentazione della domanda, precompilando il modulo di domanda con tutti i dati reperibili negli archivi dell'Istituto, facilitando il completamento del modulo e rendendo informazioni di interesse nell'immediato;
- di ottimizzare i tempi di definizione dell'istruttoria e di erogazione della prestazione.

Il modello di domanda è stato completamente reingegnerizzato al fine di incrementare l'usabilità e facilitare l'acquisizione automatica dei dati.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.3555 del 19.10.2021 (documento 235)

PEREQUAZIONE AUTOMATICA - IPOTESI e SPERANZE

Dal 2022 si ritornerà alle vecchie fasce di perequazione delle pensioni anteriori alla legge Fornero. Sul punto, tuttavia, non è ancora detta l'ultima parola; più volte negli anni passati il Governo ci ha abituato al rinvio all'ultimo momento dei tagli operati per reperire risorse da destinare ad altri capitoli di spesa previdenziale.

A fine anno scadrà, comunque, il contributo di solidarietà sugli assegni d'oro dopo la censura della Corte Costituzionale dello scorso anno che ha ridotto il prelievo dal quinquennio 2019-2023 al triennio 2019-2021.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO-SIRIO da

AranSegnalazioni Newsletter n. 20 del 20/10/2021 Newsletter n. 20 del 20/10/2021

CQTF11

A chi va inoltrata la comunicazione di non adesione al Fondo?

In base all'art. 4, c. 2 ed all'art.5, c. 3, dell'Accordo la comunicazione del singolo dipendente della propria volontà di non aderire al Fondo Perseo-Sirio va indirizzata all'amministrazione di appartenenza. La scrivente Agenzia non ha competenza al riguardo e non darà seguito ad alcuna comunicazione o risposta.

CQTF9

Potete indicare dove si può trovare il modulo di non adesione al fondo da consegnare ai dipendenti e a chi deve essere indirizzato?

L'art. 3, comma 4 dell'Accordo prevede che le amministrazioni rendono disponibile ai dipendenti la modulistica per manifestare la volontà di non adesione. Il contenuto del modello non è stato definito, in dettaglio, dall'accordo. Si ritiene, in ogni caso, che esso debba avere un contenuto semplice che consenta al lavoratore di esprimere, in modo inequivoco e consapevole, la propria volontà di non aderire al Fondo Perseo-Sirio. Si ritiene, inoltre, che il modello debba prevedere, quale destinatario della comunicazione, l'amministrazione pubblica presso cui il dipendente è assunto.

A nostro avviso, l'amministrazione deve rendere il modello disponibile e facilmente accessibile, ciò può avvenire, ad esempio, attraverso la pubblicazione dello stesso nella intranet dell'amministrazione. Si suggerisce, da ultimo, di indicare - all'interno del modello o nella pagina intranet ove lo stesso è pubblicato - le modalità di inoltro (ad esempio, ufficio a cui il modello va inviato, pec o mail dello stesso).

Si indica, di seguito, a titolo esemplificativo, un possibile contenuto per il modello in questione:

All'Amministrazione

Oggetto: Manifestazione della volontà di non aderire al Fondo Perseo-Sirio

Il sottoscrittodando atto di aver ricevuto l'informativa sulle modalità di adesione al Fondo Perseo-Sirio, come previsto dall'accordo sulle modalità di adesione al predetto Fondo sottoscritto il 16 settembre 2021 **comunica di NON VOLER aderire al Fondo Perseo-Sirio.**

Conseguentemente, chiede che il proprio nominativo NON SIA COMUNICATO al Fondo Perseo-Sirio tra gli iscritti con la modalità del silenzio-assenso.

CQTF10

Potete indicare come va fatta la menzione dell’informativa nel contratto individuale prevista all’art. 4, c. 1, dell’Accordo?

Questo potrebbe essere un esempio:

Il/La Sig./Sig.ra dà atto di aver ricevuto, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, l’informativa prevista dall’art. 4, comma 1, dell’Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore, sottoscritto il 16 settembre 2021

VEDI DOCUMENTO 212/2021 e BREVI 38/20212

GOVERNO - IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO PER IL 2022 da DplMo - fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 42 del 19 ottobre 2021, ha approvato il “**Documento programmatico di bilancio per il 2022**”, che illustra le principali linee di intervento che verranno declinate nel disegno di legge di bilancio e gli effetti sui principali indicatori macroeconomici e di finanza pubblica.

Il documento, in via di trasmissione alle autorità europee ed al Parlamento italiano, prende come riferimento il quadro programmatico definito nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia Finanza 2021 e quantifica le misure inserite nella manovra di bilancio.

La manovra di bilancio ha l’obiettivo di sostenere l’economia nella fase di uscita dalla pandemia e rafforzare il tasso di crescita nel medio termine. Si mira inoltre a ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese.

I principali interventi riguardano i seguenti ambiti:

1. **FISCO**: si prevede un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali; il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax; il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile. Si stanziavano risorse per contenere gli oneri energetici nel 2022.
2. **INVESTIMENTI PUBBLICI**: vengono previsti stanziamenti aggiuntivi per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036; viene aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030; vengono stanziati risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina.
3. **INVESTIMENTI PRIVATI E IMPRESE**: sono prorogate e rimodulate le misure di transizione 4.0 e quelle relative agli incentivi per gli investimenti immobiliari privati. Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi, la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese.
4. **SANITÀ**: il Fondo Sanitario Nazionale viene incrementato, rispetto al 2021, di 2 miliardi in ciascun anno fino al 2024. Nuove risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per i vaccini e farmaci per arginare la pandemia COVID-19.
5. **SCUOLA, RICERCA E UNIVERSITÀ**: viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato

un nuovo fondo per la ricerca applicata. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono portate in via permanente a 12.000 l'anno. Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l'emergenza Covid-19.

6. **REGIONI ED ENTI LOCALI:** viene incrementato il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale e vengono stanziati risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale.
7. **POLITICHE SOCIALI:** Il livello di spesa del Reddito di cittadinanza viene allineato a quello dell'anno 2021, introducendo correttivi alle modalità di corresponsione e rafforzando i controlli. Vengono previsti interventi in materia pensionistica, per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario, e si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.

RITORNO ALL'ORA SOLARE 2021 - QUANDO DOBBIAMO SPOSTARE LE LANCETTE?



Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre si passerà dall'ora legale all'ora solare che dovrebbe restare in vigore fino a sabato 26 marzo 2022 quando, nella notte tra sabato e domenica 27 marzo 2022 si dovrebbe far ritorno all'ora solare.

Con questo cambio di ora si dormirà un'ora in più.

Nel 2018 dagli Stati del nord Europa è stata avanzata la proposta di abolire il cambio d'ora però non essendo stata raggiunta una decisione univoca, ogni Paese potrà decidere autonomamente. L'Italia non ha ancora preso

una posizione: da un lato forti sono i vantaggi economici, dall'altro forti sono le pressioni per evitare questi cambi di ora.

Ricordiamo che con l'ora legale il sole sorge più tardi, ma la luce la sera dura più a lungo, in autunno con l'ora solare s'inverte: più luce la mattina, ma la sera il sole tramonta prima.

CONSIGLIO DI STATO - COVID-19, LEGITTIMO L'OBBLIGO VACCINALE PER I SANITARI E GLI OPERATORI DI INTERESSE

SANITARIO da DplMo - fonte: Consiglio di Stato

Con sentenza n. 7045/2021, pubblicata in data 20 ottobre 2021, la terza sezione del Consiglio di Stato ha definito **legittimo l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario**, introdotto dall'articolo 4 del **Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021**.

I giudici hanno evidenziato come *“nessun farmaco, come si è detto, è a rischio zero e i risultati della sperimentazione clinica condotta in tempi rapidi da numerosi ricercatori, con uno sforzo a livello globale senza precedenti, hanno portato alla conclusione, unanimemente condivisa dalla comunità scientifica internazionale, che il rapporto tra rischi e benefici è largamente favorevole per i soggetti che si sottopongono a vaccinazione.”*.

Detto ciò, *“la vaccinazione rispetta tutti i requisiti fissati dal nostro ordinamento e ribaditi da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 per configurare un trattamento sanitario obbligatorio legittimo, ...”*.

L'unica esenzione dall'obbligo vaccinale, con differimento o, addirittura, omissione del trattamento sanitario in prevenzione, è doverosamente prevista, nel comma 2, per il solo caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.

La sentenza n. 7045/2021

 **CTRL + clic**